

dell'art. 2545 - terdecies del codice civile, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

La dott.ssa Maria Maniscalco, nata a Palermo il 26 luglio 1974, dalla data di notifica del presente decreto, è nominata commissario liquidatore della cooperativa Amici del Mare, con sede in Termini Imerese (PA), fino alla completa cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 6 settembre 2012.

VENTURI

(2012.41.2978)041

DECRETO 6 settembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Rebus Venti Zero Due, con sede in Villabate, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di revisione, relativo al biennio 2011/2012, con il quale la Confcooperative, in ragione della convenzione del 23 ottobre 2008, in data 27 ottobre 2010, ha proposto, ai sensi dell'art. 2545 - septiesdecies codice civile, lo scioglimento con nomina del liquidatore della cooperativa Rebus Venti Zero Due con sede a Villabate (PA);

Vista l'istruttoria conclusa il 10 maggio 2011, con la quale il servizio S-6 di questo dipartimento regionale, discostandosi da quanto proposto dalla Confcooperative, ha accertato lo stato d'insolvenza della cooperativa Rebus Venti Zero Due, con sede a Villabate (PA), ai sensi dell'art. 2545 - terdecies del codice civile;

Visto il promemoria prot. 27523 del 20 aprile 2012, con il quale l'avv. Valentina Divita è stata designata quale commissario liquidatore della cooperativa Rebus Venti Zero Due con sede a Villabate (PA);

Vista la documentazione prevista dall'art. 4 del D.A. n. 2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 6 agosto 2012;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Rebus Venti Zero Due, con sede a Villabate (PA), ricorrendone i presupposti;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la società cooperativa Rebus Venti Zero Due, con sede a Villabate (PA), via Cefalù, 42, codice fiscale 05025400820, ai sensi dell'art. 2545 - terdecies del codice civile, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Valentina Divita, nata a Enna il 3 agosto 1968, dalla data di notifica del presente decreto, è nominata

commissario liquidatore della cooperativa Rebus Venti Zero Due, con sede a Villabate (PA), fino alla completa cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 6 settembre 2012.

VENTURI

(2012.41.2999)041

DECRETO 1 ottobre 2012.

Orari degli impianti di distribuzione di carburanti - art. 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che ha attribuito all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca (oggi Assessorato delle attività produttive) la competenza in materia di disciplina del servizio degli orari di apertura e chiusura della rete distributiva dei carburanti;

Visto il successivo comma 7 del medesimo art. 12 che prevede che gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione dei carburanti;

Visto il decreto assessoriale n. 597 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 4 del 27 gennaio 2012, con il quale, tra l'altro, all'art. 1 sono stati determinati gli orari di apertura e di chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti esistenti nel territorio della Regione siciliana;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 recante "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" come modificato dal comma 20 dell'articolo 83 bis D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il quale dispone che "A decorrere dalla scadenza dei termini per i comuni capoluogo di provincia e per gli altri comuni di cui all'articolo 3, comma 2, l'orario massimo di servizio può essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per cento dell'orario minimo stabilito. Ciascun gestore può stabilire autonomamente la modulazione dell'orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal presente articolo, previa comunicazione al comune";

Vista la circolare assessoriale n. 5 del 2 dicembre 2010, con la quale questa Amministrazione, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 288/2010, forniva orientamenti in merito alla non applicabilità nel territorio regionale delle disposizioni di cui al citato art. 7 del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 150/2011, con la quale, nel confermare che la disciplina degli orari rientra nella materia del commercio, e come tale di competenza regionale, introduce la necessità di

ulteriori valutazioni, da effettuare caso per caso, in ordine alla possibilità che si determini o meno un "vulnus" alla tutela della concorrenza;

Visto il decreto presidenziale n. 697 del 14 maggio 2012, con il quale, in accoglimento al ricorso straordinario presentato da un gestore dell'Isola di un'area di servizio per la distribuzione di carburanti, è stato statuito che le disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 32 del 1998 trovano applicazione in tutte le Regioni, in quanto espressione dei principi di liberalizzazione e, trattandosi di normativa volta alla regolamentazione della materia della concorrenza riservata dall'art. 117 Cost., alla competenza esclusiva dello Stato;

Ritenuto opportuno prendere atto delle superiori motivazioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa, fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui al D.A. n. 597 del 15 dicembre 2011, nel territorio regionale trova applicazione l'art. 7 del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal comma 20 dell'articolo 83 bis D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

La comunicazione dei gestori prevista dal citato art. 7 deve pervenire all'amministrazione comunale competente per territorio a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni prima del periodo per il quale si chiede l'aumento della fascia oraria obbligatoria.

In aggiunta al cartello previsto dall'art. 9 del D.A. n. 597 del 15 dicembre 2011, è fatto obbligo ai gestori che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 32/98 di esporre anche la comunicazione di cui al precedente comma 2.

Art. 2

La circolare assessoriale n. 5 del 2 dicembre 2010 non trova più applicazione.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Palermo, 1 ottobre 2012.

VENTURI

(2012.42.3057)087

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 12 ottobre 2012.

Criteri e modalità per la presentazione dell'istanza di contributo relativo all'anno 2012 sulle spese di gestione dell'autoveicolo per l'esercizio del servizio pubblico di taxi o di noleggio con conducente autorizzato al servizio di piazza, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;

Visti i DD.P.P.R.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 e 6 agosto 1981, n. 485 e il decreto legislativo 11 settembre 2000,

n. 296, recanti "Norme di attuazione in materia di comunicazioni e trasporti";

Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, concernente "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza", che ha provveduto, tra l'altro, a disporre un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo (art. 5) in favore di tutti i titolari di licenza per il servizio di taxi o autorizzazione per il noleggio con conducente in servizio di piazza;

Vista la legge regionale 9 agosto 2002, n. 16;

Visto il comma 150 dell'art. 11 della legge 29 maggio 2012, n. 26, con il quale si prevede che "per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, l'IRFIS-FinSicilia S.p.A. è autorizzata a sostenere, per l'esercizio finanziario 2012, a valere sulle disponibilità del Fondo a gestione separata di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, la spesa di 1.300 migliaia di euro da destinare all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2012" e che "con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sono emanate le disposizioni applicative del presente comma".

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 29 marzo 1994;

Ritenuto di dovere stabilire le disposizioni applicative relative al sopra citato comma 150 dell'art. 11 della legge 29 maggio 2012, n. 26;

Decretano:

Art. 1

Sono approvati i criteri, di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente decreto, relativi alle modalità di presentazione dell'istanza di contributo per l'anno 2012, relativo alle spese di gestione dell'autoveicolo sostenute nell'anno 2011, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana nonché nel sito web del dipartimento.

Palermo, 12 ottobre 2012.

L'assessore ad interim per le attività produttive
(Presidente della Regione): LOMBARDO
ARMAO

Allegato A

CRITERI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2012 SULLE SPESE DI GESTIONE DELL'AUTOVEICOLO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TAXI O DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE AUTORIZZATO AL SERVIZIO DI PIAZZA (legge regionale 6 aprile 1996, n.29)

a) *Criteri per il calcolo del contributo*

Il contributo, determinato forfettariamente nella misura massima annua di euro 1.238,00, è pagato in un'unica soluzione ed è calcolato sulla base dei giorni di lavoro effettuati, così come risultanti dalle apposite dichiarazioni rese dagli interessati.

L'IRFIS-FinSicilia S.p.A, accertata la regolarità dell'istanza presentata dal richiedente, procede al pagamento del contributo riferito a